

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 131
del 3 gennaio 2006**

LEGGE FINANZIARIA 2006

ECCO LE PRINCIPALI NOVITA'

CHE RIGUARDANO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Come ricordato nella nostra precedente circolare (n. 130 del 30-12-2005), sul Supplemento Ordinario n. 211 alla G.U. n. 302 del 29-12-2005 è stata pubblicata la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria per l'anno 2006). Si tratta di un unico articolo formato da ben 612 commi, nel quale risultano affastellati in modo alquanto disorganico provvedimenti riguardanti le materie più disparate. Per quanto concerne la pubblica amministrazione, i punti di maggiore interesse per la nostra categoria sono i seguenti:

- riduzione spese per consulenze esterne, incarichi e auto di servizio (commi 9-10-11 e 56-57)

Al comma 9 è stabilito che la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni dovrà essere ridotta, a partire dall'anno 2006, in misura tale da non superare il 50% di quella sostenuta nel 2004. Entro gli stessi limiti, inoltre, vengono ridotte (comma 10) le spese di rappresentanza e quelle per la effettuazione di convegni, mostre e pubblicità. Il successivo comma 11, infine, riguarda (sempre entro i limiti di cui sopra) il taglio alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, da cui risultano però escluse quelle "operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica".

Peraltro, non appare chiarissimo il raccordo delle norme di cui sopra con quelle contenute nei commi 56 e 57, i quali dettano ulteriori (e differenti) direttive sulle stesse questioni, lasciando a nostro avviso aperta la possibilità di qualche incertezza interpretativa.

Il comma 56, infatti, stabilisce che le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni, ecc. per incarichi di consulenza da parte delle stesse pubbliche amministrazioni citate nel precedente comma 6 vengono "automaticamente" ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/9/2005. In realtà, questi tagli riguardano non la spesa annua, ma l'entità dei singoli compensi da corrispondere. Il successivo comma 57, a sua volta, generalizza la riduzione del 10% rispetto agli importi in essere al 30/9/2005 a tutti i contratti di consulenza da stipulare nel triennio 2006-2008. Anche qui, peraltro, la formulazione della norma non è del tutto chiara, specie nel passaggio in cui si fa riferimento al fatto che la riduzione dovrà riguardare i contratti di consulenza "nel loro complesso".

- riduzione spese ministeri (commi 20-21-22 e comma 34)

Vengono ridotte del 10% le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge, ad eccezione di quelle aventi natura obbligatoria. Per garantire l'osservanza di tale disposizione, viene

prevista la possibilità, da parte dei ministri, di bloccare gli impegni di spesa, qualora l'andamento della stessa sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni. Anche in questo caso, però, è esclusa la possibilità da parte dei ministri di intervenire per sospendere spese aventi natura obbligatoria.

Per il 2006, inoltre, le spese per investimenti dei ministeri non potranno superare il 95% delle corrispondenti spese effettuate nel 2004.

- integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2004-2005 (commi 176-177)

I commi 176 e 177 stanziavano rispettivamente 390 e 155 milioni di euro, riferiti al solo anno 2006 e destinati a garantire il rispetto del "patto" di maggio 2005 sia per i pubblici dipendenti in regime di diritto privato, che per quelli ancora rimasti in regime di diritto pubblico (professori universitari, magistrati, militari, ecc.). Si tratta dell'ulteriore 0,7% necessario per raggiungere la percentuale media complessiva di incremento salariale concordata con il governo per il biennio economico 2004-2005, pari al 5,01%. Si dovrà pertanto attivare quanto prima una specifica procedura negoziale con l'ARAN per definire questa coda contrattuale e chiudere così definitivamente la partita relativa al vecchio biennio economico.

- stanziamento risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 (commi 183-184)

In alto mare, purtroppo, la questione dei rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007. Secondo la finanziaria, gli incrementi retributivi da destinare alle varie categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati nei prossimi 2 anni dovranno essere pari a 222 milioni di euro per l'anno 2006 e a 322 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. In tal modo, gli "aumenti" risulteranno proporzionalmente inferiori al tasso di inflazione programmata per entrambi gli anni di riferimento.

- riduzione spese per tempo determinato e co.co.co (commi 187-188).

Con il comma 187 viene abbattuto il tetto massimo di spesa delle pubbliche amministrazioni per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (che nel pubblico impiego continuano a sopravvivere, in attesa di un raccordo organico con le nuove figure dei collaboratori a progetto previste dalla riforma Biagi). Con i nuovi limiti, a partire dal 2006 non si potrà superare il 60% della spesa massima sostenuta nell'anno 2003. Quindi, ad una parte consistente di precari della pubblica amministrazione non potrà essere rinnovato il contratto scaduto dopo il 31-12-2005. Al comma 188, peraltro, viene prevista una deroga in favore di un certo numero di importanti enti e istituti di ricerca, per assunzioni a tempo determinato e di co.co.co. finalizzate all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica.

- limiti di spesa per la contrattazione integrativa (commi 189-194).

Con il comma 189 viene abbassato ai livelli del 2004 il limite massimo di spesa complessivo per i fondi destinati alla contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche. Il comma 190 fissa anche un pesante divieto relativo alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa in mancanza di certificazione da parte degli organi di controllo previsti dal D.Lgs. 165/2001. Il comma 193 ribadisce che le progressioni economiche dentro le aree sono a carico dei fondi unici fino al passaggio di area o alla cessazione per qualsiasi causa, nel qual caso le risorse vengono riassegnate ai fondi stessi.

- riduzione straordinari (comma 197).

Viene stabilita per il triennio 2006-2008 una riduzione del 10% delle somme destinate al lavoro straordinario rispetto agli stanziamenti del 2004. Si tratta dell'ennesimo intervento su tale materia, poiché già da qualche anno i tagli agli straordinari dei pubblici dipendenti sono diventati una costante in finanziaria, determinando seri contraccolpi su molte attività istituzionali. Sono escluse dalla riduzione degli straordinari nel prossimo triennio alcune categorie particolari, come gli

operatori della pubblica sicurezza, delle forze armate, i vigili del fuoco, il personale della protezione civile, ecc., per i quali i tagli agli straordinari nel prossimo triennio non troveranno applicazione.

- base di calcolo per equo indennizzo (commi 210-211).

A distanza di oltre 10 anni, il governo ritorna sul tema della base di calcolo per la determinazione dell'equo indennizzo spettante, a domanda, ai pubblici dipendenti che abbiano subito menomazioni fisiche per cause riconosciute dipendenti dall'attività di servizio. Nel comma 210, infatti, viene ripresa quasi letteralmente la disposizione a suo tempo varata dalla legge 724/1994 (era la legge Finanziaria per l'anno 1995), dove si stabiliva che la misura dell'equo indennizzo andava calcolata sulla base dell'importo del solo stipendio tabellare e si ribadisce, appunto, che nessun'altra voce deve entrare nel calcolo, per il quale si dovrà pertanto fare tassativo riferimento al solo stipendio base. Il "nuovo" criterio decorre però, come chiarisce il comma 211, a partire dalle domande presentate dal 1° Gennaio 2006.

- soppressione indennità di trasferta (commi 213-215).

Colpo di spugna su una serie di norme storiche che riconoscevano, in varie forme, il diritto alla corresponsione di una maggiorazione retributiva giornaliera per i dipendenti pubblici, sia contrattualizzati che non, comandati ad effettuare le proprie prestazioni lavorative in sedi di servizio diverse da quelle di normale assegnazione e al di sopra di una determinata distanza chilometrica. Se è pur vero che nella maggior parte dei casi l'indennità di trasferta è oggi costituita da importi di modesta entità, è altrettanto vero che, al di là del valore economico, ad essere scardinato è il presupposto giuridico del riconoscimento ad un compenso particolare per una condizione di lavoro oggettivamente disagiata per il solo fatto di essere svolta in una sede diversa da quella di appartenenza. L'effetto della disposizione governativa risulta ulteriormente aggravato dalla contestuale soppressione di tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, aventi ad oggetto l'indennità di trasferta.

- spese di cura per infermità dovute a causa di servizio (commi 219-221).

Vengono abrogate tutte le norme che prevedono che le spese di cura per infermità dovuta a causa di servizio siano poste a carico delle amministrazioni. Anche in questo caso, come per la soppressione dell'indennità di trasferta, la decisione governativa prevede anche la contestuale abrogazione di tutte le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali in materia di spese di cura a carico dell'amministrazione.

- festività coincidenti con la domenica (comma 224).

Viene dichiarata inapplicabile al pubblico impiego la disposizione che prevede il riconoscimento ad una maggiorazione retributiva in occasione della coincidenza con la domenica di alcune festività civili (2 giugno, 1° maggio, 25 aprile e 4 novembre). Con un'ulteriore incursione nella sfera dell'autonomia negoziale, inoltre, il governo esclude la possibilità che tale maggiorazione retributiva (che peraltro resta in vigore per il lavoro privato) possa in futuro essere recuperata attraverso i contratti collettivi di lavoro, ma non può fare a meno di fare salva l'esecuzione dei (numerosi) giudicati formati prima di questa finanziaria in conseguenza del forte contenzioso che la norma stessa nel corso del tempo ha generato. Peraltro, è evidente che nelle intenzioni del Governo vi è il tentativo di far decadere tutti i ricorsi presentati da pubblici dipendenti per il riconoscimento della maggiorazione retributiva per festività civili coincidenti con la domenica per i quali non sia ancora intervenuta la sentenza definitiva.

- finanziamento area vicedirigenza ministeri (comma 227).

Vengono stanziati 20 milioni annui di euro (15 per l'anno 2006 e 20 a decorrere dall'anno 2007) per l'attuazione dell'art. 17 bis del D.Lgs. 165/2001, relativo all'istituzione nel comparto Ministeri di una separata area della vicedirigenza, riservata al personale laureato delle posizioni C2

e C3 con almeno 5 anni di anzianità in dette posizioni. Come previsto dallo stesso art. 17 bis, peraltro, sarà compito della contrattazione collettiva disciplinare l'istituzione di tale separata area.

- incentivi alla mobilità (commi 228-229).

Dopo gli interventi contenuti nella cosiddetta "legge di semplificazione" 2005 (la n. 248, varata all'inizio di Dicembre), che ha riscritto alcune regole sulle procedure di mobilità volontaria (intervenendo sui meccanismi di corrispondenza dei livelli retributivi nel passaggio da un'amministrazione all'altra) ed ha preannunciato la prossima emanazione di un regolamento sulla mobilità obbligatoria (vedi circolare UIL-PA n. 127 del 7 Dicembre 2005), ora il comma 228 della Finanziaria 2006 istituisce un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 per attivare procedure di mobilità incentivata verso sedi di lavoro che presentino forti carenze di organico. Bisognerà vedere se questi incentivi, che in base al comma 229 saranno assegnati con criteri da fissare mediante un apposito regolamento interministeriale (e quindi soggetti ai soliti meccanismi farraginosi della burocrazia), saranno tali da compensare i disagi degli eventuali spostamenti di sede e se, in definitiva, le amministrazioni saranno in grado di gestire una procedura che appare sin d'ora piuttosto macchinosa.

- permanenza nella sede di prima destinazione (comma 230).

Viene modificato l'art. 35 del d.lgs. 165/2001 inserendo il comma 5 bis, nel quale è stabilito che i vincitori dei concorsi pubblici hanno l'obbligo di permanere per almeno 5 anni nella sede di prima destinazione.

- stabilizzazione precari (commi 237-253).

Complicatissimo meccanismo escogitato per assicurare la stabilizzazione di 7.000 lavoratori a tempo determinato impegnati da anni in varie amministrazioni (tra cui Beni Culturali, Giustizia, Salute, Agenzia del territorio, Inps, Inail, Inpdap). Dapprima, infatti, i ministeri e gli enti dove si trovano in servizio i precari a tempo determinato vengono autorizzati a prorogare di un altro anno, e cioè sino al 31-12-2006, i rapporti a termine. Poi si prende atto della necessità di assicurare la "continuità" delle attività svolte da questo personale e quindi si autorizzano le amministrazioni ad avviare procedure concorsuali per assumere un contingente complessivo di 7.000 unità di personale a tempo indeterminato, in deroga ai blocchi inderogabili stabiliti dalla finanziaria 2005. Poi si suggerisce a queste amministrazioni di dare particolare risalto, fra i titoli valutabili, al servizio già svolto presso le amministrazioni medesime. Poi si dà incarico alla Funzione Pubblica di ripartire il contingente dei 7.000 fra le varie amministrazioni che hanno bandito il concorso. Poi a partire dal 2007 si procede all'assunzione dei 7.000 vincitori, ma le stesse amministrazioni possono continuare ad avvalersi sino al 2008 dello stesso personale precario in attesa di de-precarizzazione. Nel frattempo le amministrazioni predispongono "piani di sostituzione" dei precari con gli ex precari, da approvare con decreto interministeriale. Nelle more di tutto ciò, viene istituito un fondo di 180 milioni di euro presso il Ministero dell'Economia da trasferire, con apposito decreto, alle amministrazioni interessate, onde mettere a disposizione delle stesse le "occorrenti risorse" per dare agio a tutta la procedura.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Bosco